

N. 4968/15 R.G.N.R.P.M.

N. 4206/15 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI FERRARA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409/411 c.p.p.

Il Giudice, Dott. Silvia Marini,

letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di Toscano Fabio, sottoposto ad indagini preliminari per il reato di cui all'art. 595 c.p., procedimento già iscritto a mod. 44 con il n. 1694/14 n.r.;

esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero in data 9 novembre 2015 e lette le opposizioni delle p.o.;

sentite le parti all'udienza camerale;

ritenuto che sia inammissibile l'opposizione, in quanto le indagini suppletive proposte nulla potrebbero apportare al quadro emergente dagli atti, indicandosi le testimonianze di appartenenti al corpo di Polizia su circostanze aventi carattere valutativo;

ritenuto che le eccezioni di improcedibilità delle querele e di inammissibilità dell'opposizione per essere stata sottoscritta dal solo difensore siano infondate: quanto alle querele le stesse sono presentate dai denunciati personalmente, le firme sono state autenticate nei modi di legge e le querele depositate alla Questura di Ferrara, quale autorità a cui può essere presentata denuncia o all'Ufficio di Procura da soggetto incaricato; quanto all'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, lo stesso può essere presentato dal difensore non trattandosi di attività per cui è richiesta procura speciale;

ritenuta condivisibile la richiesta di archiviazione del P.M. motivata con riferimento alla sussistenza del diritto di critica;

ritenuto che il contenuto dei due volantini affissi nelle apposite bacheche all'interno della Questura di Ferrara in data 1-4-2014 – cui si riferiscono gli atti di opposizione – costituisca espressione dell'esercizio del diritto di critica per le seguenti considerazioni:

- i volantini venivano affissi poco tempo dopo l'adozione di un'ordinanza del Questore di Ferrara del 18 marzo 2014 con cui si disponevano alcuni trasferimenti

- interni; si inseriscono, pertanto, in un contesto di attualità e di interesse per gli appartenenti alla Questura di Ferrara;
- il contenuto della comunicazione non riveste carattere di aggressione personale, bensì funzionale allo svolgimento della rappresentanza dei lavoratori coinvolti (la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale nel caso in cui il segretario di un'organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori censurava le scelte dirigenziali, ponendone in dubbio la regolarità e denunciando favoritismi - Cass. n. 38962/13);
  - i toni, sicuramente accesi e forti, risultano complessivamente rispettosi del limite della continenza, non vi sono attacchi personali nei confronti dei denunciati, bensì si critica e si esprime il dissenso **principalmente verso l'operato del Questore di Ferrara**, accusato di avere seguito una prassi consolidata in quegli uffici in materia di trasferimenti del personale, ossia quella del compromesso con la controparte sindacale; sul punto ed in risposta ai richiami degli oppositori all'accertamento della verità del fatto storico, si osserva che il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica un più limitato rilievo rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica; infatti il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti;
  - il nome di alcuni poliziotti viene fatto al fine di identificare i soggetti trasferiti; infatti, si indicano gli appartenenti ad uno dei sindacati di Polizia, che viene identificato nel S.A.P. solamente nel volantino intitolato "*facsimile domanda assegnazione alla Squadra Mobile*", quali soggetti che hanno avuto la precedenza rispetto agli appartenenti ad altri sindacati nell'assegnazione alla Squadra Mobile; si addebita agli appartenenti a quel sindacato una condotta di asservimento con termini forti, ma, ad avviso del decidente, entro i limiti della continenza espressiva;

- lo stesso si dica per il riferimento al rappresentante di quel sindacato, definito cantastorie e ciarlatano; se in particolare quest'ultimo epiteto può assumere valenza offensiva, nel caso di specie, inserito nel contesto della discussione sui recenti movimenti interni del personale, perde l'oggettivo impatto diffamatorio, costituendo una critica ad una condotta sindacale, che inevitabilmente si riverbera sul sindacalista (vedi Cass. n. 46424/13, laddove si afferma, facendo riferimento all'uso del termine mascalzone, che *in tema di diffamazione, l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti.*);

ritenuto pertanto, nel caso di specie, non configurabile il reato di diffamazione in relazione sia al contesto che al tenore delle dichiarazioni;

visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento relativamente alla suddetta fattispecie e ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Autorizza il rilascio di copia del decreto e degli atti all'indagato, alle persone offese ed ai loro difensori.

Ferrara, 7 aprile 2016

IL GIUDICE

dott. Silvia Marini

TRIBUNALE DI FERRARA	
Depositato in Cancelleria	
il	- 8 APR 2016
	

Il sottoscritto funzionario dichiara, ai sensi dell'art. 148 C.P.P. di aver trasmesso il testo originale.

Ferrara, - 8 APR. 2016

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Silvia Tani